CRITERI E LIMITI PER LA STUPULA DEI
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

ARTT. 45 co. 2 lett. b
D.I. 129/2018*

► SI POSSONO CONCLUDERE ACCORDI CON SOGGETTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI

► VA ACCORDATA LA PREFERENZA A SOGGETTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI PARTICOLARMENTE ATTENTI AI PROBLEMI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

SPONSORIZZAZIONI DA ESCLUDERE

I) CON CONTENUTI:
1_ PORNOGRAFICI
2_ VIOLENTI
3_ RAZZISTI
4_ CONTRARI ALL'ETICA SPORTIVA
5_ CONTRARI ALLA MORALE
6_ CONTRARI ALL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE
7_ CONTRARI ALL'EDUCAZIONE ALIMENTARE

II) PROVENIENTI DALL'INDUSTRIA DEL TABACCO O DEGLI ALCOOLICI

III) COMUNQUE RITENUTE LESIVE DEGLI INTERESSI E DELLE FINALITA' EDUCATIVE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

IV) CON SOGGETTI IN CONFLITTO DI INTERESSI ANCHE POTENZIALE CON LA SCUOLA

MODALITA' DI SOLLECITQAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, al fine di mettere tutti coloro che possono offrirle in condizoni di parità e per non alterare il ruolo di neutralità della scuola

I) LETTERA DI INVITO AI FORNITORI ABITUALI

II) PUBBLICAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO ALL'ALBO DELLA SCUOLA

III) PUBBLICAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO SUL SITO WEB DELLA SCUOLA

MODALITA'

— **A** SOLO PER SINGOLI EVENTI

— **B** IN MANIERA GENERALIZZATA

(in caso **A** la pubblicità accordata allo sponsor avverrà solo in relazione all'evento.
In caso **B** la pubblicità sarà mantenuta per tutta la durata del contratto).

FORME

— IN CASO **A** INSERIMENTO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO SUL MATERIALE DIVULGATIVO DELL'EVENTO E/O ALL'INTERNO DELLA SCUOLA E/O SUL SITO WEB PER LA DURATA DELL'EVENTO

— IN CASO **B** INSERIMENTO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA E/O SUL SITO WEB PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE.

N.B.: Per strumento pubblicitario deve intendersi ogni mezzo idoneo a reclamizzare lo sponsor (logo, volantini, striscioni,link sul sito web della scuola), purché non contenente un'esplicita sollecitazione della scuola all'acquisto di uno specifico prodotto.

*"E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalita' statutarie e/o attivita' svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilita' nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalita' ed attivita' siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola".